

Troppo bassa la paga oraria nel Ccnl vigilanza privata

Ritenuto non conforme alla Costituzione l'importo di 4,607 euro l'ora

Il giudice ha deciso di applicare i minimi più alti di un'altra intesa collettiva

Giampiero Falasca Il Sole 9-8-23

La retribuzione oraria prevista dal Ccnl vigilanza privata - servizi fiduciari, siglato dalle **organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, per le mansioni di usciere non è conforme all'articolo 36 della Costituzione**; pertanto, le relative clausole del contratto (articoli 23 e 24) sono nulle e devono applicarsi i minimi salariali previsti da un altro contratto collettivo affine.

Con questa decisione il **Tribunale di Catania** – sentenza del 21 luglio scorso - affronta con un approccio innovativo, di cui era emersa traccia in alcuni casi precedenti, un tema che è oggi al centro del dibattito tecnico e politico, quello del salario minimo.

La controversia è stata promossa da un lavoratore a termine che ha svolto mansioni di usciere presso un cantiere edile, con inquadramento nel livello retributivo F del Ccnl vigilanza privata - servizi fiduciari. Sulla base di tale inquadramento, il lavoratore ha percepito una retribuzione mensile lorda di 797,14 euro per 13 mensilità, pari a un importo lordo di 4,607 euro l'ora (valore in seguito cresciuto, per il recente rinnovo dell'intesa collettiva).

Dopo la fine del rapporto a termine, il lavoratore ha invocato l'inadeguatezza della retribuzione percepita, in quanto non rispettosa dell'articolo 36 della Costituzione, chiedendo il pagamento delle differenze retributive maturate. Per sostenere la propria domanda, il lavoratore ha proposto il confronto con la retribuzione oraria, molto più alta, prevista da Ccnl simili per mansioni equivalenti (dipendenti da proprietari di fabbricati, terziario, multiservizi).

Il Tribunale ha accolto la domanda, affermando che i parametri per valutare l'adeguatezza della retribuzione fissata da un Ccnl sono i principi costituzionali della proporzionalità e della sufficienza della retribuzione: la proporzionalità è volta a garantire una misura della retribuzione ragionevole rispetto alle energie lavorative profuse, la sufficienza è volta ad assicurare un livello minimo capace di garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La sentenza riconosce che il livello retributivo fissato da un contratto collettivo è accompagnato da «una presunzione di adeguatezza» (Cassazione 38666/2021), ma ricorda che questa presunzione non è assoluta, ben potendo il lavoratore fornire prova contraria. Nel caso del Ccnl contestato, la sentenza ritiene che questa prova sia stata fornita mediante la comparazione di altri tre contratti collettivi stipulati dai sindacati rappresentativi nel settore o di settori analoghi.

Più 200 euro in busta paga dopo l'intervento del giudice per 600 vigilanti Mondialpol

L'amministratore giudiziario: i clienti rimangono

Procura di Milano Nella logistica dopo l'intervento della Procura di Milano 11 mila stabilizzazioni

Corriere della Sera 15 Aug 2023 di **Luigi Ferrarella**

Dal primo settembre 200 euro di aumento al mese, il 20% in più di stipendio, recupero di oltre il doppio dell'inflazione 2022: e proprio in uno di quei settori additati come paradigma di lavoro povero, visto che appena il 30 maggio il contratto collettivo nazionale negoziato tra i sindacati e le aziende di vigilanza privata aveva potuto alzare solo da 950 a 1.000 euro lordi la paga mensile dei

vigilantes che lavorano senza licenza d'arma. Ma ora, di colpo, Mondialpol porta lo stipendio-base a 1.200 euro e alla fine dei tre anni di contratto a 1.380 euro (invece dei 1.090 pattuiti con i sindacati a maggio).

Cos'è, Babbo Natale a Ferragosto? No, è conseguenza dell'intervento un mese fa della Procura di Milano, che il 18 luglio l'aveva messa in «amministrazione giudiziaria» per caporalato, individuando lo «sfruttamento» dei lavoratori già nella paga oraria contrattualmente prevista di 5,37 euro: cioè già solo nel fatto che i 930 euro lordi (650 netti) fossero non soltanto «retribuzione sotto soglia di povertà» (per l'Istat in 852 euro), ma soprattutto «somma da ritenersi assolutamente sproporzionata» rispetto alla retribuzione che l'art.36 della Costituzione vuole «proporzionata a quantità e qualità del lavoro, e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa». Ora il pm Paolo Storari revoca la misura perché «in tempi celeri» l'impresa di Fabio Mura ha comunicato a Cgil-Cisl-Uil per i 600 vigilantes «un percorso di riallineamento retributivo in linea con l'art.36 della Costituzione». Una scelta — spiega il giuslavorista Andrea Stanchi che vi ha lavorato con la penalista Perla Sciretti — coerente con la necessità di modifica delle condizioni di un mercato in cui di fatto la competizione è imposta dalle regole determinate dalla committenza, di cui quella pubblica è parte rilevante e, allo stato, poco flessibile ad allineamenti senza interventi pubblici».

E questo è un punto cruciale. Come nelle scorse settimane nel settore della logistica solo su pungolo della Procura una mezza dozzina di aziende indagate avevano finito per assumere o stabilizzare quasi 11.000 lavoratori, è supplenza giudiziaria anche questa che ora dimostra nel massimo aumento salariale come, almeno in alcuni mercati particolari, il sindacato da solo non ce la faccia e ci sia davvero bisogno di un qualche intervento legislativo; ma se esso tarda, la medesima supplenza giudiziaria rischia paradossalmente di distorcere la concorrenza penalizzando chi rientra nella legalità. Non a caso l'amministratore giudiziario uscente di Mondialpol, Giovanni Falconieri, d'intesa con l'azienda preoccupata che i clienti siano tentati di rivolgersi a fornitori spregiudicati, sta inviando ai committenti una lettera per invitarli «a proseguire i rapporti contrattuali, che sono tali da scongiurare (come accaduto in situazioni analoghe e note alle cronache giudiziarie) il rischio di un eventuale coinvolgimento diretto degli stessi committenti nel caso di affidamento, a società competitor non (ancora) sottoposte a vaglio giurisdizionale, dei medesimi servizi per costi inferiori a quelli considerati sostenibili in funzione delle misure di adeguamento adottate».